



COMUNE DI BRENO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE, PER L'ACCESSO AI SERVIZI, PER CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Delibera di C.C. n. 4 del 10/02/2011



Indice

PREMESSA	4
CAPO 1: PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Principi	4
Art. 2 – Finalità ed obiettivi	5
Art. 3 – Compiti del Comune	5
Art. 4 – Destinatari degli interventi	6
Art. 5 – Stato di bisogno	7
Art. 6 – Procedura per richiesta di prestazioni socio – assistenziali	7
Art. 7 Prestazioni sociali agevolate	8
Art. 8 – Politiche abitative	8
Art. 9 - Procedura per la richiesta di erogazione di contributi in denaro.	8
Art. 10 – Procedura per la richiesta di erogazione di contributi ad enti ed associazioni.	10
Art. 11 Misurazione della capacità contributiva, del costo del servizio e delle soglie di accesso	10
CAPO 2 – TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGABILI	10
Art. 12 AREA ANZIANI	10
Art. 12.1 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: DEFINIZIONE E SERVIZI OFFERTI	11
Art. 12.2 PASTI A DOMICILIO	11
Art. 12.3 SERVIZIO DI TELESOCCORSO	12
Art. 12.4 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA	12
Art. 12.5 PRELIEVI DOMICILIARI	12
Art. 12.6 ATTIVITA' RICREATIVE.....	13
Art. 12.6.1. SOGGIORNI CLIMATICI.....	13
Art. 12.6.2 CORSO DI GINNASTICA DOLCE.....	13
Art. 12.6.3 CURE TERMALI.....	13
Art. 12.6.4. FESTA DELLA TERZA ETA'	13
Art. 12.7 SERVIZIO TRASPORTI	13
Art. 12.8 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO	14
Art. 12.9 SERVIZIO TRASPORTI DIALIZZATI.....	14
Art. 13 AREA DISABILI	14
Art. 13.1 SERVIZIO TRASPORTI; CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO, SERVIZIO PASTI, PRELIEVI, TELESOCCORSO, SERVIZIO LAVANDERIA, SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI	14
Art. 13.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	14
Art. 13.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	14
Art. 13.4 SOSTEGNO DOMICILIARE	15
Art. 13.5 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RICREATIVA ESTIVA PRESSO SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE	15
Art. 13.6 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL' AUTONOMIA (SFA) CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)	15
Art. 13.7 COMUNITA' SOCIO-SANITARIA.....	15
Art. 13.8 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO	16
Art. 13.9 INSERIMENTI LAVORATIVI	16
Art. 13.10 SOGGIORNO CLIMATICO MARINO	16



Art. 13.11 ASSISTENZA SPECIALISTICA	17
Art. 14 AREA MINORI, GIOVANI E FAMIGLIA	17
Art.14.1 INTERVENTI DI SOSTEGNO, SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI.....	18
Art. 14.2 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.....	18
Art. 14.3 ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO DI MATERNITA'	18
Art. 14.4 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE.....	19
Art. 15 AREA IMMIGRAZIONE	19



PREMESSA

Il quadro legislativo su cui concentrare l'attenzione per quanto riguarda l'organizzazione comunale a livello socio – assistenziale e l'erogazione di servizi e prestazioni, è il seguente:

- Legge Regionale 12 Marzo 2008 N° 3 “Governo della rete di interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”
- Legge 8 Novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

Il principio da cui muove la Legge Quadro è assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2 - 3 - 38 della Costituzione e contribuire, inoltre, a promuovere e tutelare la salute.

Per svolgere appieno questo ruolo, il servizio sociale impronta la propria azione a criteri ed indirizzi precisi, ovvero:

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità della persona, nel rispetto della specificità dei bisogni e del diritto di libera scelta dell'utente, con particolare riguardo alle aree di emarginazione;
- promuovere la protezione e la tutela dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi, quando manchino o non provvedano coloro cui la legge attribuisce tale compito;
- garantire agli utenti l'informazione e la partecipazione alla definizione delle modalità di gestione e di emarginazione delle prestazioni;
- valorizzare la famiglia quale nucleo fondamentale della società e quale risorsa primaria per una piena tutela dell'individuo;
- sviluppare l'integrazione dei servizi sociali e sanitari;
- perseguire una più elevata efficacia e produttività dei servizi migliorando la qualità e razionalizzando l'uso delle risorse.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali di competenza comunale.

CAPO 1: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei servizi sociali che possono essere attivati dal Comune con riferimento al Piano di Zona dei servizi sociali triennale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il presente regolamento è redatto in conformità alla legge quadro n. 328/2000 ed alle normative regionali relative.

Il regolamento disciplina, altresì l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi, così come previsto dall'art.1, comma 2, del D. Lg. vo 31 marzo 1998 n° 109 e successive integrazioni, di cui al D.Lgs. 3 maggio 2000 n° 130 e D. P. C. M. n°242 del 04/04/2001.



Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrano fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, del terzo settore, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi costituzionali e in generale normativi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) la massima espressione delle pari opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - b) il sostegno dell'istituzione familiare, come definita dalla Carta Costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - c) la libertà di scelta fra prestazioni erogabili analoghe (aventi le stesse finalità);
 - d) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - e) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.
-

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi che possono essere erogati nei confronti dell'utenza da parte del Comune debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazioni di emarginazione o di bisogno;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi , delle prestazioni sociali e delle strutture;
 - favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili , specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e antisocialità;
 - favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
 - promuovere le reti di solidarietà sociale del territorio.
-

Art. 3 – Compiti del Comune

Come riportato nella Legge 328 del 2000 all'art 1 come 3 e seguenti, si cita che Il Comune è titolare delle seguenti attività:

1. programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali; tale funzione è svolta dal Comune di concerto con la Comunità montana, ente capofila della Rete dei servizi socio-assistenziali del Distretto.
2. erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche di natura socio-assistenziale; il Comune può delegare parte di questa funzione di produzione ed erogazione all'Azienda Territoriale dei Servizi alla Persona, attraverso un contratto di servizio in cui vengono identificati i servizi delegati, oppure direttamente ad un ente erogatore.
3. autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica;



4. partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
5. definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

Gli interventi e i servizi previsti all'interno del presente regolamento sono rivolti alla generalità delle popolazione. Il Comune garantisce la gestione dei servizi alla persona attraverso l'ausilio dell'attribuzione delle attività alla Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, con cui il Comune ne garantisce la progettazione degli interventi e la gestione in materia di servizi sociali.

Il Comune è in ogni caso tenuto a rispondere alle richieste degli utenti in base allo stato di bisogno espresso e valutabile e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati annualmente.

Il Comune può rivalersi per le spese sugli utenti o sui parenti tenuti per legge agli alimenti secondo i criteri indicati dal seguente regolamento. (art. 433 C.C.).

Ai sensi dell'art. 4, comma 7) del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 130/2000, il Comune può provvedere ad eseguire controlli circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e rispetto ai dati reddituali e patrimoniali, avvalendosi di tutti gli strumenti possibili, ivi compresa la collaborazione della Guardia di Finanza.

Il Comune, inoltre, potrà richiedere ai singoli cittadini idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità e completezza dei dati dichiarati.

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei suddetti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art. 26 legge 15/68),

l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coatto delle somme di propria competenza eventualmente erogate e/o non introitate.

Art. 4 – Destinatari degli interventi

Possono fruire dei servizi sociali offerti dal Comune i seguenti destinatari:

- tutti coloro che sono residenti nel Comune;
- gli stranieri i presenti sul territorio comunale aventi diritto o titolo all'assistenza con valido permesso di soggiorno;
- i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1 lettera h, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 2 legge 328/2000).
- Possono essere erogate prestazioni relative a bisogni urgenti e non differibili anche nei confronti dei cittadini non residenti, ad eccezione nel caso vi sia possibilità di invio ai competenti servizi di riferimento.

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti:

- in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico;
- con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva nel mercato del lavoro;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

È facoltà delle unioni dei Comuni istituire dei servizi aperti alla popolazione in collaborazione tra gli stessi, destinati in via prioritaria ai residenti appartenenti ai Comuni in oggetto.



Per quando riguarda i diritti degli utenti previsti dal comma 5 art. 2 legge 328/200, gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Inoltre gli utenti hanno diritto a scegliere liberamente in relazione all'offerta dei servizi e delle prestazioni; ad esprimere il proprio consenso informato sulle prestazioni rese; alla riservatezza (D.Lgs. 196/03 "la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") ed al segreto professionale.

Art. 5 – Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza da almeno uno dei seguenti elementi:

- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto che non provvedono, ad integrare tale situazione,
 - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o in cui il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso accertata in esito ad opportuno indagine sociale e/o sanitaria;
 - esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi previsti dai due precedenti punti, a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischi di emarginazione accertata in esito ad opportuno indagine sociale e/o sanitaria;
 - sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendono necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.
-

Art. 6 – Procedura per richiesta di prestazioni socio – assistenziali

Il procedimento di erogazione di servizi e o contributi inizia con la presentazione con apposita istanza da parte dell'interessato presso i servizi sociali del Comune, fatte salve le situazioni d'emergenza.

Unitamente alla suddetta domanda, dove previsto dal presente regolamento, il richiedente presenta altresì l'attestazione indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E) in corso di validità

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse verificarsi e determinare un miglioramento o peggioramento delle condizioni socio economiche. Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una ridefinizione della quota di partecipazione al costo del servizio richiesto, la nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa. La comunicazione dovrà essere tempestiva.

Coloro che richiedono l'erogazione del servizio o prestazione sociale agevolata vengono automaticamente inseriti nella fascia massima di compartecipazione alla spesa nei seguenti casi:

- mancata presentazione dell'I.S.E.E. di cui al presente articolo;
 - presentazione dell'I.S.E.E. non corretta, rettificata e/o integrata, nonostante la richiesta formulata dal competente servizio.
-



Art. 7 Prestazioni sociali agevolate

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte quelle prestazioni o servizi di carattere sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario che il Comune eroga e per i quali è definito l'accesso e/o la compartecipazione del cittadino alla spesa sulla base di importi predefiniti o di soglie ISE o ISEE.

Rientrano fra le prestazioni sociali agevolate che i Comuni possono erogare, in base ai servizi attivati (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi), le due tipologie seguenti:

1. Politiche abitative
 - a. alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER);
 - b. Contributo per il sostegno all'affitto.
 2. Prestazioni economiche assistenziali, come riportato in dettaglio negli articoli successivi.
-

Art. 8 – Politiche abitative

In riferimento alle abitazioni di edilizia popolare, si riporta ai regolamenti della Regione Lombardia.

Il percorso per l'assegnazione di una abitazione prevede l'ingresso in una graduatoria periodicamente rivista con un bando pubblico emesso dal Comune.

Il contributo per il sostegno dell'affitto si ricollega al bando regionale annuale emesso con contribuzione anche da parte del Comune, differenziato in funzione della tipologia di bisogno.

Art. 9 - Procedura per la richiesta di erogazione di contributi in denaro.

Le prestazioni monetarie da erogarsi a persone bisognose si suddividono in:

- a) ordinarie
 - a. sussidi continuativi per bisogni vitali;
 - b. sussidi temporanei per bisogni vitali;
 - c. sussidi di "buoni spesa";
- b) straordinarie
 - a. Contributi straordinari una tantum la cui entità è deliberata ogni volta dalla Giunta Comunale, sentita la proposta dell'Ufficio Servizi Sociali e Assistenza, per situazioni di bisogno emergente e contingente.

L'assistenza di natura economica potrebbero consistere nell'erogazione di sussidi in denaro come di seguito specificato:

- Sussidi continuativi per l'infanzia in condizioni di abbandono, per le madri nubili, per gli adulti indigenti o con problematiche di tipo psicologico (seguiti dai servizi della ASL) per gli anziani ed altri cittadini in difficoltà temporanee;
- Assegno di maternità;
- Assegno per i nuclei famigliari numerosi;
- riduzione concorso degli utenti per l'accesso ai servizi Case di Riposo, Centri di Accoglienza, Centri di Riabilitazione;
- Riduzione concorso degli utenti per l'accesso ai servizi comunali: Asilo Nido, Centro Ricreativo Diurno, Assistenza Domiciliare e Servizi Integrativi del S..A.D., Servizio Alloggi di proprietà comunale (ai sensi leggi 91-92/83 e successive modificazioni e integrazioni);



- Sussidi a famiglie che abbiano minori in affidamento, con provvedimento del Tribunale dei Minori, ai sensi artt. 80-81-82 L.R. n. 1/86;
- Sussidi per ex detenuti o detenuti con figli minori a carico, ai sensi art. 75 L. n. 354/75 e per famiglie vittime del delitto, ai sensi art. 5 L. n. 466/80;
- Sussidi straordinari tesi ad affrontare situazioni di emergenza e di particolare rilevanza.

Per accedere alle prestazioni di cui sopra, i cittadini interessati (o persone loro delegate) devono debitamente compilare e firmare un'apposita domanda da inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali e Assistenza, con allegata la seguente documentazione:

- stato di famiglia o autocertificazione
- busta paga di ciascun componente il nucleo familiare in età lavorativa, o Mod. CUD/730/UNICO o tesserino di disoccupazione regolarmente vidimato
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti che percepiscono l'assegno di accompagnamento
- fotocopia del libretto di pensione
- ricevute dell'avvenuto pagamento del canone di locazione
- ogni altro documento utile allo scopo

La presentazione di documentazione non veritiera, oltre ad annullare la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

L'entità dei contributi ordinari continuative e temporanei non può essere superiore alla differenza tra il minimo vitale ed il reddito accertato.

Si intendono per "redditi" tutti gli introiti, valutabili mensilmente, da pensione o da lavoro, dipendente o autonomo ed i redditi patrimoniali o di qualsiasi specie o natura nonché i contributi derivanti dagli obblighi per legge agli alimenti.

Analizzando in particolare la richiesta di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali (tipo CSS, RSA,), si precisa che la retta dovuta per il ricovero in strutture residenziali è a totale carico dell'ospite, il quale partecipa con tutte le disponibilità economiche a sua disposizione e con il proprio reddito complessivo, comprese eventuali indennità accompagnamento e tutte le indennità ancorché non dichiarabili o ottenute a fronte di risarcimento.

Qualora le proprie disponibilità economiche come sopra individuate non siano sufficienti a sostenere il costo della retta di ricovero, il soggetto o un suo familiare può presentare domanda formale di contributo finalizzato ad ottenere l'integrazione della retta medesima presso il Servizio Sociale Comunale dichiarando l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti; il Servizio Sociale provvederà alle opportune verifiche e valutazioni.

Qualora esistano congiunti tenuti agli alimenti (come da art. 433 del Codice Civile), gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente, in relazione alle reali ed accertate possibilità economiche di ciascuno.

Se il ricoverato richiedente l'integrazione è proprietario di beni immobili, l'Amministrazione Comunale richiederà allo stesso di sottoscrivere l'impegno di garanzia a favore del Comune; non viene riconosciuto alcun contributo ai richiedenti che hanno fatto donazioni o cessioni di proprietà a vantaggio di familiari nei due anni precedenti il ricovero. Casi eccezionali saranno oggetto di attenta valutazione.

Il Comune copre la differenza tra il reddito mensile del ricoverato più la quota a parte di parenti tenuti agli alimenti e la retta praticata dall'istituto, valutando l'opportunità di lasciare comunque una somma mensile per le piccole necessità.

Annualmente il Comune provvederà alla verifica economica e ad eventuali accertamenti. Il Comune potrà esercitare i mezzi più opportuni per garantire l'eventuale proprio credito, anche in sede giudiziale.



Art. 10 – Procedura per la richiesta di erogazione di contributi ad enti ed associazioni.

L'Amministrazione Comunale intende valorizzare il prezioso apporto degli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni e i Gruppi nonché le Organizzazioni di Volontariato sociale secondo gli obiettivi delle normative vigenti in materia, ed in sintonia con quanto predisposto dallo Statuto Comunale e si riserva la facoltà di sostenere economicamente gli Enti medesimi mediante:

- a) sovvenzioni e contributi annuali;
- b) concessioni di ambienti comunali per sede di associazioni.

Tali concessioni devono venir richieste dagli interessati presentando un bilancio consuntivo delle attività svolte espresso in numeri e corredato da una relazione delle attività effettuate nonché da una programmazione dettagliata delle attività a promuovere (patrocinio di manifestazioni, progetti finalizzati, ecc.).

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme statali, regionali e comunali vigenti

Art. 11 Misurazione della capacità contributiva, del costo del servizio e delle soglie di accesso

Sulla base dell'art. 42 lett. F del D.Lgs 267/2000 sono disciplinati i valori di misurazione della capacità contributiva di riferimento, l'individuazione dei servizi attivi, i costi del servizio a carico del Comune e le soglie di accesso con i costi a carico delle famiglie previsti per ogni tipologia di servizio di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

Tali dimensioni saranno aggiornate e periodicamente mediante provvedimento della Giunta Comunale.

CAPO 2 – TIPOLOGIE DI SERVIZI EROGABILI

Art. 12 AREA ANZIANI

I servizi dell'area anziani si riferiscono, salvo valutazioni particolari, a persone che hanno compiuto il 65 ° anno di età.

Obiettivo generale di quest'area è il mantenimento dell'anziano nel suo contesto sociale e nel suo ambiente di vita evitando il ricorso all'istituzionalizzazione. Questo è realizzabile attraverso il contrasto dei processi di autoemarginazione e la promozione dell'integrazione sociale.

In riferimento alla Legge 328 del 2000, per le prestazioni di tipo sanitario (infermieristiche e/o riabilitative) si rinvia all'ASL per competenza.

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune, su proposta anche del Servizio stesso e/o dei Servizi dell'ASL, al quale compete la valutazione delle



ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione, oltre che il coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta la necessità di attivare il servizio di assistenza domiciliare (SAD) inoltra all'Ente Gestore il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato), la scelta dell'erogatore sottoscritta dall'utente e l'atto di impegno di spesa del Comune. L'Ente Gestore attiva il servizio di assistenza domiciliare e provvede a comunicare - entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa - al cittadino richiedente e all'erogatore del servizio scelto e al Comune le ore assegnate e il relativo periodo.

Art. 12.1 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: DEFINIZIONE E SERVIZI OFFERTI

È interesse del Comune istituire il servizio di Assistenza Domiciliare (ora detto SAD) che consiste nell'offerta di servizi di aiuto alla persona e alle famiglie alle quali sono fornite prestazioni di cura (in particolare per l'igiene della persona nel rispetto e verso la valorizzazione del grado di autonomia) prioritariamente della persona e in minor parte dell'abitazione finalizzate al sostegno nella gestione delle incombenze quotidiane.

È rivolto prevalentemente ai cittadini in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, allo stato di salute, a condizioni sociali difficili (anziani singoli e nuclei familiari in difficoltà, disabili con insufficienza mentale, motoria, sensoriale, invalidi e adulti in difficoltà, minori in condizioni di disagio ecc.).

I servizi sono svolti da personale di supporto (ASA, OSS o formazione equivalente) appositamente formato e qualificato – dei soggetti (Cooperative Sociali, Fondazioni, Istituzioni, ecc.) accreditati e iscritti nell'apposito Albo istituito dall'Ente gestore nell'ambito di programmi di intervento finalizzati a mantenere la persona il più a lungo possibile al suo domicilio, conservando le sue abitudini di vita, i suoi rapporti familiari e le sue amicizie.

Art. 12.2 PASTI A DOMICILIO

È facoltà del Comune istituire il Servizio di pasti a domicilio che non è un intervento sufficiente a risolvere la situazione di bisogno, ma svolge un ruolo integrante con il resto degli interventi offerti all'utente che vive solo ed è affetto da:

- Con scarsa autosufficienza fisica e carente capacità d'organizzazione nella gestione della casa;
- In situazioni di solitudine e d'isolamento psicologico, con difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno;
- In situazioni di particolare emergenza o in periodi di convalescenza.

Il servizio può prevedere la preparazione e la consegna al domicilio dell'utente di un pasto giornaliero. Si tratta in generale di un intervento che integra altre prestazioni d'aiuto domiciliare ad anziani, disabili e soggetti a rischio di emarginazione.

Il servizio potrà essere richiesto presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, e vi potrebbe fare seguito visita domiciliare dell'Assistente Sociale, con il compito di valutare le condizioni generali del richiedente e individuare l'effettiva necessità dell'ammissione al servizio.

L'Amministrazione potrà limitare il servizio in rapporto alle disponibilità finanziarie e/o formulare proposte per interventi alternativi.



Art. 12.3 SERVIZIO DI TELESOCORSO

È nei poteri del Comune l'istituzione del servizio di telesoccorso. E' un servizio di rilevazione 24 ore su 24 di richieste d'aiuto espresso da utenti anziani soli anche a rischio dal punto di vista sanitario, attraverso un collegamento telefonico fra l'abitazione dell'utente e il centralino di una società specializzata.

E' quindi un servizio per interventi immediati di soccorso a domicilio che si attivano su chiamata da parte dello stesso utente. Oltre a stabilire un "filo diretto" con l'utente, il servizio mira anche a instaurare un clima di confidenza, di sostegno e di sicurezza che possa essere di supporto ai soggetti a rischio di emarginazione.

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione, oltre che le successive verifiche sull'andamento del servizio.

L'Ente gestore, appena ricevuta la comunicazione del Comune, attiverà la società fornitrice che a sua volta provvederà, nei tempi tecnici contrattuali, ad erogare il servizio.

Il costo del servizio è suddiviso per fasce di reddito.

Ai cittadini con un reddito familiare ISEE annuo pari o inferiore all'ISEE iniziale o minimo vitale e caratterizzati anche da una fragilità sociale, il servizio è gratuito e la copertura finanziaria è garantita dalla disponibilità delle risorse messe a disposizione dalla Legge 328/2000 e dal fondo sociale regionale (ex circolare IV).

Art. 12.4 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA

È facoltà del Comune istituire il servizio di lavanderia consiste nell'intervento di lavaggio e di stiratura dei capi di abbigliamento, di biancheria e degli effetti personali dell'utente. Il soggetto cui è rivolto il servizio presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:

- Compromissione dell'autonomia personale di tipo economico o per fragilità sociale che non consente adeguata soddisfazione di tale bisogno;
- Particolari difficoltà o incapacità nel lavaggio dei propri capi di abbigliamento;
- Non autosufficienza fisica e/o psichica in assenza di altre tipologie di aiuto domestico-alberghiero

In genere non è un servizio erogato in maniera isolata, ma complementare al servizio di assistenza domiciliare e rientrante nella gamma dei servizi erogabili in maniera integrata verso il progetto principale di mantenere garantita l'igiene della persona e del suo ambiente di vita.

La domanda di accesso al servizio deve essere raccolta dal Comune che, con il proprio personale sociale, provvede alla valutazione della stessa e a fornire all'utenza le informazioni necessarie.

Art. 12.5 PRELIEVI DOMICILIARI

Si tratta di un servizio di prelievo ematico domiciliare offerto all'utente regolarmente residenti nel Comune disabile o ultrasessantacinquenne con disagio di tipo sociale gestito mediante convenzione con organizzazioni di volontariato, studi associati o società cooperative iscritte nell'apposito registro regionale, professionisti e aziende qualificate nell'assistenza infermieristica o un ente terzo (RSA, CDI, o in studio associato o cooperativa infermieristica).

Il servizio in oggetto può essere istituito con lo scopo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale che integrino quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, erogate dalla ASL di Vallecambona Sebino, in ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione statale o regionale.

Tutte le funzioni svolte dal Comune, pertanto, non potranno sovrapporsi o sostituire quelle svolte dall'Azienda Sanitaria Locale, ma dovranno essere complementari, secondo quanto stabilito dalla L.R. 31/97.

Nell'ambito delle direttive indicate dalla normativa vigente, Il servizio offerto riguarda esclusivamente il prelievo venoso del sangue.



Per tutti i soggetti destinatari individuati ai sensi del presente articolo il servizio è completamente gratuito, ad esclusione del ticket sanitario eventualmente dovuto.

La descrizione delle modalità di erogazione verrà demandato ad apposito regolamento.

Art. 12.6 ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 12.6.1. SOGGIORNI CLIMATICI

I soggiorni climatici possono essere organizzati dal Comune o da associazioni in località marine e/o lacustri, in generale come soggiorni marini estivi.

I soggiorni sono pubblicizzati tramite manifesto pubblico con adeguato anticipo. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Salvo disponibilità di posti, al termine delle iscrizioni, si valuta l'ammissione di anziani non residenti nel Comune, la cui quota di partecipazione è intera.

L'Amministrazione Comunale potrà decidere se contribuire all'iniziativa con una quota secondo la disponibilità del bilancio (ad esempio il pagamento del trasporto o il pagamento della quota dell'accompagnatore).

Qualora l'accompagnatore dell'anziano non abbia compiuto i 65 anni, potrà partecipare all'iniziativa, fatto salva la disponibilità dei posti.

Art. 12.6.2 CORSO DI GINNASTICA DOLCE

È facoltà del Comune organizzare, anche tramite associazioni sportive o centri anziani, il Corso di ginnastica dolce. Si tratta di un'attività rivolta ai cittadini anziani e pensionati ed è tenuto da un operatore specializzato. Pertanto si configura come una prestazione socio – assistenziale, che, oltre a perseguire un miglioramento della salute globale dell'anziano, offre importanti occasioni di socializzazione.

Ai partecipanti è richiesto un contributo a fronte delle spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dei corsi. Per l'accesso ai corsi, il cittadino potrebbe doversi rivolgere al Comune, all'associazione o ai Centri anziani.

Art. 12.6.3 CURE TERMALI

Il Comune ha la possibilità di organizzare in collaborazione con i centri termali, cicli di cure termali che devono essere prescritti dal medico curante su apposito ricettario affinché possano essere a carico del servizio sanitario nazionale.

Il Comune contribuirà per le spese di trasporto in base alle disponibilità di bilancio del Comune.

Art. 12.6.4. FESTA DELLA TERZA ETA'

Ogni anno il Comune o le associazioni anziani, possono organizzare la giornata della Terza età (Santa Messa, pranzo, intrattenimenti ricreativi, iniziative culturali).

La quota a carico della persona varia in base alla disponibilità di bilancio del Comune.

La giornata è pubblicizzata tramite manifesto pubblico. Le iscrizioni si ricevono fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

Art. 12.7 SERVIZIO TRASPORTI

Il servizio di trasporto sociale può essere organizzato dall'Amministrazione comunale e può essere rivolto a tutti i soggetti anziani, portatori di handicap, inabili o connotati da disagio sociale



impossibilitati ad accedere alle strutture sociosanitarie e riabilitative attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici e che sono privi di familiari in grado di provvedervi.

L'utente può presentare la richiesta del servizio con apposito modulo presso l'Ufficio Servizi Sociali ed il trasporto è possibile compatibilmente con la disponibilità di mezzi e di volontari.

L'Assistente Sociale provvede poi alla verifica dell'effettiva situazione di bisogno e attiva il Servizio che è effettuato attraverso i volontari del Servizio Civile Nazionale o quelli delle associazioni presenti sul territorio.

Art. 12.8 CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Generalmente in maniera congiunta ad altri servizi, il Comune può organizzare il servizio di consegna domiciliare dei farmaci (e dei presidi ed ausili sanitari) nel caso in cui vi siano degli anziani che si collocano nella fascia della marginalità, che non riescono a raggiungere la farmacia e sono privi di supporti familiari che vi possano provvedere. Il servizio completamente gratuito verrà svolto dai Comuni con l'ausilio dei volontari o dei farmacisti.

In genere anche questo non è un servizio erogato in maniera isolata, ma complementare al servizio di assistenza domiciliare e rientrante nella gamma dei servizi erogabili in maniera integrata verso il progetto principale di mantenere garantito un adeguato stile di vita della persona.

Art. 12.9 SERVIZIO TRASPORTI DIALIZZATI

Il servizio si propone di fornire il trasporto alle persone con problematiche relative alla dialisi, qualora non ci sia una copertura garantita da associazioni oppure che sia privo di familiari in grado di provvedervi.

Art. 13 AREA DISABILI

Art. 13.1 SERVIZIO TRASPORTI; CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO, SERVIZIO PASTI, PRELIEVI, TELESOCOORSO, SERVIZIO LAVANDERIA, SERVIZIO TRASPORTO DIALIZZATI

Regolamentato allo stesso modo di quello dell'area anziani.

Art. 13.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Questo servizio permette di rispondere puntualmente e globalmente al bisogno di aiuto dell'individuo e della sua famiglia. Il servizio prevede, come descritto nell'area anziani, l'intervento a domicilio di ausiliari socio assistenziali, consentendo così il mantenimento presso la famiglia delle persone con difficoltà, sgravando il soggetto e la famiglia dai problemi che a lungo andare potrebbero essere disgreganti. L'obiettivo è quello di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita della persona portatrice di disabilità e ridurre le esigenze di ricorso a strutture diurne o residenziali.

Le modalità di compartecipazione dell'utente al costo del servizio sono le stesse del SAD anziani.

Art. 13.3 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE

Questo servizio è costituito da prestazioni di natura socio-assistenziale-educativa che vengono assicurate al domicilio dei nuclei familiari con al loro interno portatori di handicap. Tali prestazioni



si caratterizzano in termini di sostegno diretto alla persona disabile ed alla sua famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto genitori-figli e persona disabile e contesto di vita. Il sistema d'accesso al servizio ed i costi sono regolamentati come descritto nell'area minori.

Art. 13.4 SOSTEGNO DOMICILIARE

È un intervento su progetto personalizzato rivolto a minori prestato da personale professionalmente preparato, finalizzato a sostenere il disabile nel suo percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'apprendimento scolastico, della integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizione di particolare criticità in un ambiente familiare con sufficienti competenze educative.

Viene redatto dall'assistente sociale del Comune in accordo con la famiglia e servizi sanitari di riferimento anche al di fuori dell'abitazione.

Art. 13.5 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RICREATIVA ESTIVA PRESSO SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE

Il servizio è finalizzato a favorire la socializzazione e l'integrazione di minori disabili nel loro contesto di relazione attraverso il soddisfacimento di bisogni di ordine sociale dei soggetti fragili, nel rispetto della libera scelta degli erogatori dell'assistenza da parte dell'interessato.

Possono fruire di questo servizio ni minori disabili che siano:

- residenti in uno dei Comuni
 - di età compresa tra 3 e 18 anni;
 - in possesso della certificazione di grave disabilità della persona documentata dalla certificazione rilasciata dall'ASL ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92.
-

Art. 13.6 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)

Lo SFA e il CDD sono servizi in genere proposto alla famiglia del disabile dai servizi del territorio e sono strutture a carattere diurno con funzione di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e/o relazionale, promozione dell'integrazione della persona in situazione di disabilità nella comunità di appartenenza.

Il servizio si rivolge a soggetti disabili con differenti livelli di autonomia compromessa.

Obiettivi:

- Promuovere percorsi di re immissione in circuiti normali di vita delle persone inserite, il più possibile nella comunità di appartenenza;
 - Fornire un riferimento educativo ai soggetti interessati per favorire la formazione dei prerequisiti utili ad una maggiore indipendenza ed autonomia;
 - Offrire alle persone interessate l'opportunità di svolgere attività di tipo occupazionale, di utilità sociale, in ambienti protetti e non, in condizioni delle quali possono condividere compiti ed esperienze con persone adulte.
-

Art. 13.7 COMUNITA' SOCIO-SANITARIA

Le comunità alloggio sono specifici servizi residenziali previsti per portatori di disabilità con gravi o gravissime limitazioni della autonomia funzionale, il cui bisogno di tutela richiede strutture di tipo Centri Residenziali o Comunità Alloggio. Si tratta di strutture protette che accolgono soggetti che



necessitano di un supporto socio sanitario specifico, oppure, portatori di handicap privi, per varie ragioni, di un completo appoggio familiare.

Per avere diritto all'integrazione comunale della quota, l'inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune di residenza.

La retta dovuta per il ricovero in strutture residenziali è a totale carico dell'ospite e la modalità di copertura finanziaria della stessa è uguale a quella prevista nell'articolo 9 del presente regolamento, relativa alla retta della RSA dell'anziano.

Art. 13.8 SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO

Si tratta di un servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa fra quelle riconducibili al sistema socio-sanitario, rivolto a giovani e adulti portatori di disabilità con compromissione dell'autonomia delle funzioni elementari.

È finalizzato alla crescita evolutiva degli utenti inseriti nel centro nella prospettiva di una progressiva e costante risocializzazione.

Art. 13.9 INSERIMENTI LAVORATIVI

Il Comune incentiva varie forme di inserimento lavorativo e sociale di persone disabili o esposte a rischio di emarginazione.

Il sistema di inserimento lavorativo propone i singoli inserimenti definendo con gli operatori il programma individuale di intervento, che secondo le modalità della regione possono riguardare i seguenti casi:

- inserimenti lavorativi in aziende o cooperative sociali di inserimento lavorativo riferiti a persone con rapporto di lavoro formalizzato;
- Tirocini lavorativi in aziende e cooperative d'inserimento lavorativo;
- Borse lavoro in aziende e cooperative d'inserimento lavorativo;
- Adeguamento del posto di lavoro per disabili;
- Tirocini lavorativi e borse lavoro presso uffici e/o servizi comunali.

Il Comune partecipa all'onere in base alle disponibilità di bilancio.

Art. 13.10 SOGGIORNO CLIMATICO MARINO

Il Comune ha possibilità di organizzare un soggiorno estivo presso una struttura adeguata per ospitare le persone disabili organizzando attività ricreative.

Gli obiettivi del soggiorno sono i seguenti:

- Sollievo alle famiglie, attraverso l'impiego di personale qualificato, che organizza attività che coinvolgono le persone disabili durante l'arco dell'intera giornata, durante il periodo del soggiorno.
- Coinvolgimento attivo della persona disabile nell'organizzazione delle attività che la riguardano, ponendo attenzione a favorire un'interazione con gli altri ospiti della struttura. Quanto esposto è finalizzato a far sentire i ragazzi disabili liberi, meno isolati, protagonisti della propria esistenza e uguali ai loro coetanei, vivendo pienamente nella società.
- Integrazione con altri gruppi. Il soggiorno permette di condividere momenti insieme, di confrontarsi e aumentare il desiderio di una vita senza barriere psicologiche o culturali.

L'Amministrazione Comunale potrà partecipare all'onere secondo la disponibilità del bilancio.



Art. 13.11 ASSISTENZA SPECIALISTICA

Possono essere destinatari di questa tipologia di servizio gli alunni con handicap con o senza situazione di gravità secondo la definizione dell'art.3 della L.104/92 (persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento. Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità).

Il Servizio effettua supporto all'inserimento del minore portatore di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un'assistenza individualizzata.

Il servizio è gratuito per quanto riguarda la scuola dell'obbligo ed è erogato da cooperative accreditate per il servizio.

La compartecipazione è valutata dal Comune in base alle esigenze di bilancio.

La segnalazione viene effettuata dal servizio di neuropsichiatria infantile, mentre l'attivazione del servizio con voucher avviene in collaborazione con l'assistente sociale del Comune.

Art. 14 AREA MINORI, GIOVANI E FAMIGLIA

I principali interventi che si privilegiano, anche in funzione della capacità di riduzione del danno, sono gli interventi di prevenzione.

Con il termine prevenzione s'intende tutta quella serie di attività, iniziative e interventi intenzionali, programmati e verificabili, tesi a modificare i fattori d'incidenza potenziale sul disagio, agendo sui soggetti non ancora segnati da vicende legate a eventi emarginanti.

In quest'ottica, fondamentale è il ruolo giocato dalla famiglia e perciò incidere in modo positivo a livello preventivo significa innanzitutto lavorare "sulle" e "con le" famiglie: la famiglia risulta essere il polo principale di educazione, luogo privilegiato di scambio, di apprendimento, di crescita, di socializzazione e purtroppo, a volte, anche di devianza, di maltrattamento ed emarginazione. In questa prospettiva gli interventi ipotizzati sono i seguenti:

Una delle fonti normative di riferimento è la Legge 285/97 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (Legge Turco), che ha come obiettivo fondamentale di sviluppare attraverso interventi innovativi, condizioni che consentano di promuovere positivamente i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di assicurare i cittadini di minore età quelle opportunità indispensabili per un adeguato processo di sviluppo umano che porti alla costruzione di personalità compiute.

La legge, infatti, mira a sviluppare una politica sociale concepita come investimento per lo sviluppo delle persone e delle loro condizioni di vita attraverso un'ampia gamma di interventi che consente ai Comuni di favorire sul proprio territorio l'esercizio del diritto di cittadinanza per le nuove generazioni. Con la legge 285/97 lo Stato ha istituito un fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione d'interventi a livello Nazionale, Regionale e Locale, per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente familiare.

In questo quadro i Comuni, nell'ambito della programmazione della legge 285/97, hanno definito una progettazione territoriale globale che, pur muovendosi in una logica distrettuale cerca di rispondere in modo mirato ai bisogni del singolo Comune.



Art.14.1 INTERVENTI DI SOSTEGNO, SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI

E' un servizio costituito da prestazioni di natura socio – assistenziale – educativa che vengono assicurate al domicilio dei nuclei familiari, comprendenti minori a rischio di emarginazione, affinché ne sia prevenuta l'espulsione dal sistema formativo. Tali prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore del minore, sia in termini di sostegno diretto al minore e alla famiglia al fine di salvaguardare la qualità del rapporto tra genitori e figli.

Possono fruire di questo tipo di servizio tutti i minori per i quali è definito il bisogno di un supporto educativo mirato sulla base di una valutazione del Servizio Sociale del Comune e/o dei Servizi dell'ASL di Vallecamerone – Sebino (Servizio Famiglia, Neuropsichiatria Infantile)

La richiesta di accesso al servizio è presentata dal cittadino al Servizio Sociale del Comune al quale compete la valutazione delle ammissioni, le dimissioni, i tempi di fruizione, oltre che il coordinamento del personale e le successive verifiche sull'andamento del servizio.

Il Servizio Sociale Comunale valuta la necessità, sentiti gli operatori nel caso di minori seguiti dal Servizio Tutela Minori o da un altro Servizio dell'ASL (neuropsichiatria infantile, consultorio familiare...); di attivare il servizio di assistenza domiciliare educativa, inoltra all'Ente Gestore il P.A.I. (Piano di Assistenza Individualizzato), sottoscritto dal richiedente e dall'assistente sociale del Comune; unitamente al PAI verrà trasmessa la scelta dell'erogatore e l'atto di impegno di spesa del Comune.

L'Ente Gestore attiva il servizio di assistenza domiciliare e provvede a comunicare le ore assegnate e il relativo periodo al cittadino richiedente, all'erogatore del servizio scelto e al Comune, entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

L'azione di Tutela è rivolta ai seguenti destinatari:

1. Minori che versano in situazioni di abbandono, incuria, violenza o maltrattamento, deprivazione materiale ed affettiva dovuta ad incapacità o impossibilità materiale di gestione dei figli da parte dei genitori.
2. minori soggetti a provvedimenti penali, civili ed amministrativi.

Art. 14.2 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Il Centro di Aggregazione vuole essere un "luogo" sul territorio, capace di creare occasioni nelle quali i giovani rivestano un ruolo centrale e da protagonisti. Si propone per essere un centro in grado di offrire attività di qualità (studio insieme a coetanei, attività sportiva, laboratori) grazie alle quali i giovani possano crescere, maturare, sviluppare una personalità piena e senso sociale. Si tratta di proporre percorsi che mettano i ragazzi in relazione con figure adulte autorevoli, capaci di far sperimentare limiti e regole ma anche esperienze gratificanti di stimolare secondo i tempi e le capacità di ognuno alla conoscenza di sé e delle proprie possibilità, di far intravedere un futuro possibile e positivo che abbia senso, per cui valga la pena impegnarsi.

L'obiettivo strategico del progetto è innovare le modalità di affronto delle situazioni di difficoltà dei giovani. Il Centro sostiene azioni che favoriscano la formazione della personalità (autostima, capacità relazionali, gestione rapporti sociali...) e la formazione integrale del cittadino.

Art. 14.3 ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO DI MATERNITA'

È previsto dalla Legge 23 Dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che introduce due importanti misure di sostegno a favore delle famiglie concesse dal Comune e erogate dall'INPS):

1. L'assegno per i nuclei familiari con tre figli minori
2. L'assegno di maternità



L'assegno nucleo familiare numeroso è mensile per 13 mensilità a favore dei nuclei familiari, in cui siano presenti almeno 3 figli (legittimi, naturali o adottivi) di età inferiore a 18 anni.

Può essere richiesto da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario, che abbia almeno 3 minori (figli suoi o del coniuge) all'interno della propria famiglia anagrafica (conviventi).

Il genitore deve presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, compilando il modulo agli Uffici dei servizi sociali del Comune - alla domanda va allegata l'attestazione ISE/ISEE.

L'assegno di maternità è corrisposto per 5 mensilità per nascite adozioni/affidamenti dal 1.1.2008 a favore di donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, per ogni figlio nato o per ogni minore ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo, a condizione che non beneficino di un trattamento previdenziale di maternità o beneficino di un trattamento previdenziale ridotto.

In particolare:

- Chi non percepisce alcun trattamento previdenziale per la maternità e si trova nella situazione economica prevista (vedi allegato), ha diritto all'assegno per intero;
- Chi percepisce un trattamento previdenziale per la maternità inferiore all'importo massimo dell'assegno, e si trova nelle condizioni economiche previste ha diritto alla differenza tra l'importo stesso ed il trattamento previdenziale effettivamente percepito.
- La madre deve presentare domanda entro 6 mesi dalla data del parto, compilandoli modulo, presso gli Uffici Servizi sociali del Comune con allegata l'attestazione ISE/ISEE.

Art. 14.4 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE

Gli interventi di sostituzione si hanno quando l'Autorità Giudiziaria applica un provvedimento più o meno coercitivo nei confronti di una situazione considerata negativa per il minore (famiglia maltrattante, incapace di provvedere al minore, ...).

Tali interventi si collocano soprattutto nella sfera degli allontanamenti, sia di minori che di minori e madri. Il collocamento avviene solitamente in strutture protette quali Centro di Pronto intervento, Comunità Alloggio, Istituti Educativi Assistenziali.

Quando una situazione di disagio viene segnalata al Tribunale dei Minorenni, l'Autorità Giudiziaria emette un provvedimento con il quale stabilisce determinate restrizioni nei confronti della situazione in oggetto.

Attualmente il servizio tutela è delegato all'ASL, con la collaborazione dell'assistente sociale dei Comuni.

Resta a carico delle Amministrazioni Comunali i contributi alle famiglie a cui vengono affidati temporaneamente i minori allontanati dal nucleo originario e gli oneri relativi ai pagamenti delle rette delle Comunità presso i quali il minore viene ospitato, così come previsto dalla L. 328/00 all'ART 6 comma 4.

Resta fermo il principio secondo il quale i Comuni tenuti al pagamento della retta dell'Istituto presso il quale è stato accolto il minore è quello di residenza dei genitori e pertanto detta spesa, qualora i genitori fossero residenti in due differenti comuni, verrebbe suddivisa tra le due Amministrazioni.

Per le quote affido le Amministrazioni, sentita l'assistente sociale, quantificheranno il contributo erogabile.

Art. 15 AREA IMMIGRAZIONE

Il dettato legislativo di riferimento entro cui le Amministrazioni Comunali si muovono è il seguente:

- Legge 40/98 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero":



“Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge e le convenzioni internazionali prevedono le condizioni di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'eccesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.

- Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”: hanno diritto alle prestazioni e dei servizi del sistema integrato d'interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini degli Stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza.....”.

L'obiettivo generale di quest'area, è quello di promuovere azioni che diano dignità e prospettive di integrazione reale ai cittadini extracomunitari intenzionati a permanere stabilmente nel territorio comunale intraprendendo attività lavorative e/o di studio.

Anche per quanto riguarda quest'area gli interventi privilegiati sono quelli preventivi.

Uno di questi interventi è attuato con lo Sportelli Immigrati

I Comuni di Malegno e di Bienna hanno attivato, in collaborazione con la CMVC, il BIM con i finanziamenti della legge 40/98, uno sportello Immigrati con la finalità di sviluppare la rete locale di servizi per gli stranieri con particolare attenzione alla procedura per il rinnovo dei permessi di soggiorno, la richiesta di carta di soggiorno, richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, l'orientamento al lavoro e ai servizi del territorio e comprensione delle leggi italiane. Lo sportello è aperto un giorno alla settimana presso la biblioteca del comune di Malegno e si rivolge a tutti gli immigrati della Vallecamonica.

Un secondo servizio preventivo è la Comunità Alloggio “Casa Giona” con sede nel Comune di Breno che opera nell'ambito del disagio adulto.

Il Comune di Breno collabora da anni con la struttura in merito al progetto “Breno porta aperta” riguardante servizi per i rifugiati politici e protezione umanitaria.



COMUNE DI BRENO

Provincia di Brescia

Allegato "A"

DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E PER L'ASSISTENZA ECONOMICA.

(Art. 42, lettera F) del D.lgs 267/2000)

1) Il metodo di determinazione della capacità contributiva

- Il metodo utilizzato per la determinazione della capacità contributiva dell'utente che fruisce di un servizio sociale offerto dal Comune è quello indicato dall'Azienda territoriale per i servizi alla persona e dalla Comunità Montana ed è il metodo ISEE.
- Il valore iniziale ISEE è ottenuto valutando di erogare il servizio a costo minimo fino a livelli ISEE **corrispondenti al minimo della pensione INPS.**
- Il minimo ISEE corrisponde al trattamento minimo mensile INPS al 1° gennaio dell'anno di riferimento. La misura viene stabilita, di anno in anno, dalla legge.
- **Il valore finale ISEE è pari a 2 volte il valore iniziale.**
- Per quantificare il livello di reddito familiare I.S.E.E., si applica la disciplina di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013.
- La percentuale a carico dell'utente in possesso di introiti non risultanti ai fini IRPEF, e quindi non attestati nella dichiarazione ai fini ISEE, determinata mediante all'applicazione della seguente formula modificata:

$$20 + \frac{(ISEE\ utente - ISEE\ iniziale) \times (X - 20)}{(ISEE\ finale - ISEE\ iniziale)}$$

**2) COSTI A CARICO DEL COMUNE E QUOTE A CARICO
DELL'UTENTE dal 01/08/2015 al 31/03/2016**

SERVIZIO	COSTO A CARICO DEL COMUNE	DETERMINAZIONE CARICO UTENTE	QUOTA MASSIMA UTENTE
<i>Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili</i>	€ 19,47 all'ora	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	€ 2,00/h
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	€ 9,74/h
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	€ 10,74/h
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	€ 11,74/h
<i>Pasti a domicilio</i>	€ 6,00 a pasto	formula	€ 6,00
<i>Lavanderia</i>	€ 0,53 a lavaggio	formula	€ 0,53 a lavaggio
<i>Telesoccorso</i>	€ 0,28 al giorno	formula	€ 0,28 al giorno
<i>Centro diurno disabili</i>	Tariffa giornaliera € 18,48 Tempo pieno € 9,24 Part-Time	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	20% del costo a carico del Comune
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	€ 9,24 al giorno € 4,62 al giorno
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	€ 10,24 al giorno € 5,62 al giorno
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	€ 11,24 al giorno € 6,62 al giorno
<i>Centro socio educativo</i>	Tariffa giornaliera € 23,47 Tempo pieno € 14,08 Part-time	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	20% del costo a carico del Comune
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	€ 11,73 al giorno € 7,04 al giorno
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	€ 12,73 al giorno € 8,04 al giorno
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	€ 13,73 al giorno € 9,04 al giorno
<i>Servizio formazione all'autonomia</i>	Tariffa giornaliera € 13,04 Tempo Pieno	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	20% del costo a carico del Comune
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	€ 6,52 al giorno
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	€ 7,52 al giorno
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	€ 8,52 al giorno

SERVIZIO	COSTO A CARICO DEL COMUNE	DETERMINAZIONE CARICO UTENTE	QUOTA MASSIMA UTENTE
<i>Assistenza specialistica</i>	€ 10,70 all'ora	Servizio gratuito	€ 0
<i>Comunità Socio Sanitaria</i>	€ 49,76 Tempo pieno Doppia frequenza CSS 24,88 + CDD 12,09		Si fa riferimento alle disposizioni inserite nel regolamento.
<i>Assistenza domiciliare minori</i>	€ 21,83 all'ora	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	€ 2,00/h
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	----- € 10,91/h
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	----- € 11,91/h
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	----- € 12,91/h
<i>Sostegno domiciliare educativa minori disabili</i>	€ 19,65 all'ora	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	€ 2,00/h
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	----- € 9,82/h
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	----- € 10,82/h
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	----- € 11,82/h
<i>Trasporto sociale</i>			€ 0,10 / KM
<i>Servizio di formazione all'autonomia modulo S.E.T.</i>	Tariffa giornaliera Tempo pieno € 13,05 Presenze per 18 ore 7,82 Presenze per 9 ore 5,21	ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale	20% del costo a carico del Comune
		ISEE fra ISEE iniziale e ISEE finale formula	----- Tempo pieno € 6,52 18 ore € 3,91 9 ore € 2,60
		ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale	----- Tempo pieno € 7,52 18 ore € 4,91 9 ore € 3,60
		ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale	----- Tempo pieno € 8,52 18 ore € 5,91 9 ore € 4,60

2.1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANZIANI E DISABILI

La quota a carico dell'utenza viene determinata utilizzando la schema seguente:

- a) Reddito ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale
 - a. Costo a carico dell'utente € 2,00/ora
- b) Reddito ISEE compreso fra ISEE iniziale e ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente determinato con la seguente formula con una tariffa minima pari a € 2,01/ora

$$11+ \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 11)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Nel caso vi sia da applicare la formula modificata, lo schema è il seguente:

$$31+ \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 31)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- c) ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 1,00
- d) ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massimo + € 2,00

2.2 - SERVIZIO PASTI E LAVANDERIA

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune.
La quota per il servizio pasti a carico dell'utenza viene determinata utilizzando la schema seguente:

- a) Reddito ISEE pari o inferiore all' ISEE iniziale
 - a. Costo a carico dell'utente pari al 50% del costo sostenuto dal Comune
- b) Reddito ISEE pari o superiore all'ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente pari al 100% del costo sostenuto dal Comune
- c) Reddito ISEE compreso fra ISEE iniziale e ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente determinato con la seguente formula:

$$50+ \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - 50)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Nel caso vi sia da applicare la formula modificata, lo schema è il seguente:

$$70+ \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - 70)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

La quota per il servizio lavanderia viene determinata come per i pasti in funzione del volume della biancheria consegnata (ogni lavaggio).

2.3 – TELESOCCORSO

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune.
La quota a carico dell'utenza viene determinata utilizzando la schema seguente:

- a) Reddito ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale
 - a. Servizio gratuito
- b) Reddito ISEE pari o superiore all'ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente pari al 100% del costo sostenuto dal Comune
- c) Reddito ISEE compreso fra ISEE iniziale e ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente determinato con la seguente formula:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 100}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

(ISEE finale – ISEE iniziale)

Nel caso vi sia da applicare la formula modificata, lo schema è il seguente:

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (100 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

2.4 - FREQUENZA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI A VALENZA SOCIO-SANITARIA: CDD

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

La quota a carico dell'utenza viene determinata utilizzando la schema seguente:

- a) Reddito ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale
 - a. Costo a carico dell'utente pari al 20% del costo sostenuto dal Comune
- b) Reddito ISEE compreso fra ISEE iniziale e ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente determinato con la seguente formula:

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Nel caso vi sia da applicare la formula modificata, lo schema è il seguente:

$$40 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 40)}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

- c) ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 1,00
 - d) ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 2,00
-

2.5 - FREQUENZA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CSE, SFA e SET

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

La quota a carico dell'utenza viene determinata utilizzando la schema seguente:

- a) Reddito ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale
 - a. Costo a carico dell'utente pari al 20% del costo sostenuto dal Comune
- b) Reddito ISEE compreso fra ISEE iniziale e ISEE finale
 - a. Costo a carico dell'utente determinato con la seguente formula:

$$20 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 20)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Nel caso vi sia da applicare la formula modificata, lo schema è il seguente:

$$40 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 40)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- c) ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 1,00
- e) ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 2,00

2.6 - INTEGRAZIONE RETTA A SEGUITO RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ASSISTENZIALE (COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ, CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI E PRONTO INTERVENTO

Si fa riferimento alle disposizioni inserite nel regolamento.

2.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E SOSTEGNO DOMICILIARE DISABILI

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

La quota a carico dell'utenza viene determinata utilizzando la schema seguente:

- a) Reddito ISEE pari o inferiore all'ISEE iniziale
 - a. Costo a carico dell'utente € 2,00 / ora

- b) Reddito ISEE compreso fra ISEE iniziale e ISEE finale
a. Costo a carico dell'utente determinato con la seguente formula:

$$10 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniz.}) \times (50-10)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniz.})}$$

Nel caso vi sia da applicare la formula modificata, lo schema è il seguente:

$$30 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50 - 30)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

- c) ISEE fra ISEE finale e triplo ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 1,00
- d) ISEE oltre al triplo dell'ISEE iniziale
costo a carico dell'utente: quota massima + € 2,00

2.7 – SISTEMA DI TRASPORTO

Il sistema di trasporto è gratuito all'interno del territorio comunale comprese le frazioni, mentre per i trasferimenti extra comunali è previsto un contributo pari a 0,10 euro per km.

2.8– SOGGIORNO CLIMATICO PER DISABILI

Il costo del soggiorno climatico per disabili è a carico della famiglia e il Comune erogherà un contributo per il soggiorno e trasporto per la persona disabile.

2.9 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DELLA TUTELA MINORI

Il costo del servizio di assistenza domiciliare educativa e di sostegno domiciliare minori di un soggetto minore seguito dal Servizio Tutela Minori dell'Azienda Territoriale per i servizi alla Persona e/o in attuazione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è gratuito.

2.10 – ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO ED ASSEGNO FAMILIARE

L'importo dell'assegno nucleo familiare numeroso è assegnato in funzione dei requisiti fissati dall'INPS, è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT ed è in funzione di soglia "ISE" fissata dalla legge annualmente. .

L'importo dell'assegno familiare è assegnato in funzione dei requisiti definiti dall'INPS, è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT ed è in funzione di soglia "ISE" fissata dalla legge annualmente.

2.11 – SERVIZIO COMUNALE AMBULATORIALE E DOMICILIARE DI PRELIEVO DI MATERIALE BIOLOGICO

Il costo del servizio a carico del comune è determinato dalla convenzione con la struttura accreditata che effettua l'attività di prelievo.

Costo per l'utente: gratuito.